

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'ARCOBALENO ETS

ART. 1 - Denominazione -

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2018, n. 117 in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile, del Codice e relative disposizioni di attuazione l'Associazione "Arcobaleno – ETS. L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

L'associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" in breve "ETS"

ART. 2 - Sede -

L'Associazione ha sede nel comune di Reggio Emilia.

ART. 3 - Scopo -

L'Associazione è un organismo indipendente, aconfessionale, che non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale quali specificate a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore lettera L), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per scopo la formazione umana e sociale della persona, la prevenzione e la risoluzione di situazioni di disagio nei soggetti con problemi di apprendimento, comportamentali, sensoriali ed in genere con problemi propri dell'età evolutiva.

L'Associazione si propone di realizzare tale scopo:

a) organizzando attività motorie, ludiche, didattiche, riabilitative, terapeutiche rivolte allo sviluppo armonico globale delle suddette persone.

b) ricercando, studiando, divulgando i mezzi atti a risolvere i su citati problemi attraverso la promozione di: seminari, ricerche, corsi di aggiornamento per docenti, corsi di formazione e di informazione e sostegno per genitori, attività di consulenza, attività di orientamento scolastico e professionale. L'Associazione si prefigge ed auspica la più ampia collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione, quindi, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, e/o non attinenti a quanto indicato dal Codice del Terzo Settore, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La loro individuazione e le modalità operative sono operate e deliberate da parte del proprio Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 - Soci -

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici che ne condividono le finalità e ne facciano richiesta.

il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
- b) per esclusione.

È consentito il libero recesso dell'associato.

L'esclusione invece verrà deliberata dal Consiglio Direttivo contro i soci che:

- a) non ottemperino alle disposizioni previste dal presente statuto o alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- b) fomentino dissidi o disordini tra i soci e siano elementi di disgregazione;
- c) tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione.

Tale provvedimento motivato, deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Gli associati devono versare quote associative annuali.

Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D.lgs. 117/2017, di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 6 - Patrimoni sociale e mezzi finanziari -

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi per prestazioni specifiche di servizi ai soci od a terzi, effettuate in conformità alle finalità istituzionali;
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

ART. 7 - Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) L'Organo di controllo, nominato, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del terzo settore;
- e) L'Organo di Revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del terzo settore.

ART. 8 - L'Assemblea dei Soci -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenete l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso della convocazione dell'Assemblea deve rimanere affisso per almeno 10 giorni presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo anche di una minoranza degli associati (pari ad 1/5).

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione ed alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- all'ammontare delle quote associative;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo rispetto alla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sono tuttavia necessario la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sia in prima quanto in seconda convocazione è espressamente escluso il conferimento di delega ad altro socio.

Nelle Assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione o la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti o l'elezione degli organi direttivi hanno diritto di voto tutti gli associati.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenne tramite l'esercizio di voto attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale. (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019).

Alla fine delle adunanze della Assemblea, viene redatto apposito verbale delle sedute che, letto e approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. I Verbali sono trascritti in apposito registro, tenuto presso la sede dell'Associazione ed in libera visione agli associati.

ART. 9 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri liberamente eletti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi sociali.

Il consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

- b) presenta all'Assemblea lo schema di bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione;
- c) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- d) nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed un Segretario;
- e) può redigere dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
- f) provvede all'assunzione ed al trattamento economico del personale dipendente;
- g) provvede alla nomina di collaboratori lavoratori autonomi ed al rispettivo trattamento economico.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri e comunque almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile, per deliberare il bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per deliberare il bilancio preventivo e l'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono in libera visione per tutti gli associati.

ART. 10 - Il Presidente -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza ed impedimento.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio.

ART. 11 - Esercizio sociale e Bilancio -

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci il conto consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

Gli associati possono prenderne visione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di cassa/gestionale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione; l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio; laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso Consiglio entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio preventivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

Art. 12 Organo di controllo e Revisori

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 13 - Scioglimento -

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs 117/207

ART. 14 - Controversie -

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione sono deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Corte d'Appello di Reggio Emilia.

Il Collegio Arbitrale funziona con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

ART. 15 - Disposizioni finali -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia.

L'acronimo "ONLUS" e la dizione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovunque essi riportati nel presente statuto, saranno sostituiti dall'acronimo "ETS" e dalla dizione "Ente di Terzo settore" all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2 del D.lgs. 117/2017, conseguentemente al fatto che lo statuto, approvato con clausola sospensiva generale dall'Assemblea dei soci, diventa definitivamente efficace ai sensi del D.lgs. 117/2017 e comunque al decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 28 NOV. 2023 SERIE 3

N. 2883 CON € esente

P. IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



FR. 11 Direttore
Seconda Area F4